

ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO: LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La copertura assicurativa è operante entro i limiti sottoindicati, che si intendono al lordo degli scoperti e/o franchigie applicabili.

LIMITI

Per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico avvenimento:

- Per ogni autocarro di proprietà o in gestione al Contraente con o senza rimorchio: Euro 250.000,00
- Per ogni autocarro o convoglio ferroviario: Euro 250.000,00
- Per ogni nave: Euro 1.500.000,00
- Per ogni nave traghetto o RO/RO: Euro 1.500.000,00
- Per ogni aereo: Euro 250.000,00
- Per ogni campionario a bordo di autovettura: Euro 250.000,00

ALTRI LIMITI

Relativamente alle seguenti garanzie, si intendono applicabili i sotto-limiti indicati

	Per evento	Per annualità assicurativa
• Art. 17 - Danni non apparenti	Euro 15.000,00	Euro 30.000,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI

I danni e le perdite indennizzabili in base alla presente Assicurazione saranno liquidati al netto delle franchigie e scoperti, per ciascun Sinistro, di seguito precisati:

- Furto totale, furto parziale, rapina, mancata consegna, manomissione, smarrimento e ammanchi in genere: Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con un minimo di Euro 250,00
- Inottemperanza alle regolamentazioni, se previste: Scoperto del 25% dell'importo indennizzabile con un minimo di Euro 1.000,00
- Variazione di temperatura: Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con un minimo di Euro 250,00
- Dolo e colpa grave: Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con un minimo di Euro 250,00
- Art. 17 (Danni non apparenti): Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con un minimo di Euro 250,00
- Art. 18 (Clausola ammanchi in containers con sigilli integri): Scoperto del 10% dell'importo indennizzabile con un minimo di Euro 250,00
- Per tutti gli altri eventi: Franchigia fissa di Euro 250,00

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI PER CONTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico dell'Assicuratore le perdite e i Danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa degli accadimenti previsti e ricompresi dalle condizioni della presente Polizza. Le condizioni di Polizza si intendono integrate dalle clausole riportate nel seguito che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere:

- a) Clausola 98/01 (Pieno Rischio);
- b) Clausola 98/03 Assicurazione merci trasportate a mezzo autocarro;
- c) Estensione al furto totale in seguito al furto totale dell'automezzo;
- d) Estensione alla rapina;
- e) Institute Cargo Clauses (A) - 01.01.2009;
- f) Institute Cargo Clauses (Air) - 01.01.2009;
- g) Institute Frozen Chilled Food Clauses (A) 24h breakdown - 01.03.2017 - Breakdown amended to 8h for land transports;
- h) Institute Frozen Chilled Meat Clauses (A) 24h breakdown - 01.03.2017 - Breakdown amended to 8h for land transports;

Limitatamente alle sole spedizioni per via marittima, si intendono richiamate e operanti:

- i) Institute Classification Clause - 01.01.2001;
- j) Cargo ISM Endorsement JC98-019;
- k) Institute Cargo Clauses (C) - 01.01.09, ove applicabile;
- l) Clausola 98/02 Assicurazione Merci II (rischi base), ove applicabile.

RISCHI SCIOPERI, TERRORISMO ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Durante il viaggio con qualsiasi mezzo ricompreso nella presente Assicurazione, si intendono valide le condizioni, limitazioni ed esclusioni riportate nelle seguenti clausole:

- a) Clausola 98/05 (Rischi Scioperi);
- b) Institute Strikes Clauses (Cargo) - 01.01.2009;
- c) Institute Strikes Clauses (Air Cargo) - 01.01.2009;
- d) Institute Strikes Clauses (Frozen/Chilled food) - 01.03.2017;
- e) Institute Strikes Clauses (Frozen/Chilled meat) - 01.03.2017.

Si precisa che per eventuali spedizioni da/per/attraverso Paesi con rischio classificato 3.2, o più elevato, come rilevabile dal sito internet <https://watchlists.ihsmarkit.com/> la presente Assicurazione non è operante, e potrà essere richiesta di volta in volta, prima dell'inizio del viaggio, a tassi e condizioni da concordarsi.

RISCHI GUERRA

Limitatamente al viaggio aereo, marittimo o attraverso le acque interne, si intendono valide le condizioni, limitazioni ed esclusioni riportate nelle seguenti clausole:

- a) Clausola 98/06 (Rischi Guerra);
- b) Institute War Clauses (Cargo) - 01.01.2009;
- c) Institute War Clauses (Air Cargo) - 01.01.2009.

Si precisa che per eventuali spedizioni da/per/attraverso Paesi con rischio classificato 3.2, o più elevato, come rilevabile dal sito internet <https://watchlists.ihsmarkit.com/> la presente Assicurazione non è operante, e potrà essere richiesta di volta in volta, prima dell'inizio del viaggio, a tassi e condizioni da concordarsi.

MEZZI DI TRASPORTO

La presente Assicurazione vale per i trasporti terrestri e/o marittimi inclusi quelli per acque interne e/o aerei entro i limiti territoriali indicati in Polizza, effettuati a mezzo di:

- a) autotreni, autoarticolati, autocarri e furgoni, di proprietà e/o di Terzi (mezzi lagunari e lacuali per il trasporto di cose sono equiparati agli autocarri);
- b) ferrovia o posta;
- c) aerei appartenenti a società esercenti regolari linee di trasporto aereo;
- d) navi, navi traghetto, navi RO/RO appartenenti a società esercenti regolari linee di trasporto marittimo;
- e) autovetture e furgoni (veicoli categoria N1 con portata massima fino a Kg. 1.000,00).

LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELLE COPERTURE

L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci vengono per la prima volta movimentate nel magazzino o nel luogo di deposito di partenza al fine di essere caricate a bordo del mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio. L'Assicurazione prosegue durante l'ordinario corso del trasporto fino a che le merci non siano consegnate al magazzino del ricevitore o altro magazzino finale nella località di destinazione, con l'intesa che il periodo di giacenza prima della consegna finale, a decorrere dalla data di arrivo delle merci, non potrà eccedere i termini indicati nel seguito per ciascuna tipologia di spedizione:

- a) terrestre: 30 giorni nella località di destino;
- b) aerea: 30 giorni nell'aeroporto di sbarco;
- c) marittima: 60 giorni nel porto di sbarco.

VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce maggiorato del 10% a titolo di utile sperato. Qualora la spedizione sia soggetta a lettera di credito o credito documentario, il valore assicurabile potrà essere definito nel 110% del prezzo di fattura.

MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicuratore non risponde, in nessun caso, di qualsiasi Danno causato alle merci assicurate, o di qualsiasi spesa sostenuta in relazione allo stesso, in seguito alla mancata effettuazione del viaggio stabilito o all'impedimento o al cambiamento del medesimo dovuto ad arresto, interdizione, disposizioni restrittive od atto qualsiasi di governi, autorità e popoli.

CARICAZIONE SOPRA COPERTA ALL'INSAPUTA DELL'ASSICURATO

Durante le traversate marittime, in caso di caricazione di merci sopra coperta all'insaputa della Contraente, Assicurato o loro mandatari, l'Assicurazione verrà prestata nei termini previsti dalle Institute Cargo Clauses (C) - Ed. 1.1.09 ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci dichiarate per trasporto su navi traghetto e/o navi RO-RO, ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

AVARIA COMUNE E SPESE DI "SALVAGE"

I Danni e le spese che coinvolgano direttamente la merce assicurata prodotti da un atto di Avaria Comune sono indennizzati come se costituissero una Avaria Particolare, ma l'Assicuratore si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione. L'Assicuratore si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di Avaria Comune (per la parte non

indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un Danno dipendente da rischi esclusi dalla presente Assicurazione. L'Assicuratore riconosce i regolamenti di Avaria Comune e le ripartizioni delle spese di "Salvage" fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destinazione finale. Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di Avaria Comune e/o del compenso di "Salvage", l'impegno dell'Assicuratore è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato. L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare all'Assicuratore l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata. Se il contributo di Avaria Comune e il compenso di "Salvage" sono fissati in valuta diversa da quella della Polizza, il rimborso è effettuato, a scelta dell'Assicuratore, o nella stessa valuta o nella valuta di Polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo. Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico dell'Assicuratore, risulti inferiore al valore contributivo in Avaria Comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'Indennizzo viene ridotto in proporzione. Il contributo di Avaria Comune ed il compenso di "Salvage" sono a carico dell'Assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del Danno da indennizzare, non supera la somma assicurata. Ai sottoelencati termini le Parti attribuiscono il seguente significato:

- a) Avaria Comune o Generale: istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartirsi fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (come previsto dall'Artt. 469 del Codice della Navigazione Italiano e dalla Regola A di York-Anversa);
- b) Avaria Particolare o Semplice: nel trasporto marittimo, i danni che colpiscono le cose assicurate a causa di eventi dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.

SPESE DI INOLTRO A DESTINO

L'Assicuratore rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un Sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione. Tali spese sono a carico dell'Assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del Danno da indennizzare, al contributo di Avaria Comune ed alle spese di "Salvage", non superi la somma assicurata. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in caso di rischi coperti ai sensi degli Art. 2 - Rischi scioperi, terrorismo ed eventi sociopolitici e Art.3 - Rischi guerra.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Si intendono inclusi nella copertura fornita dalla presente Assicurazione eventuali Danni materiali e/o diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico delle merci oggetto del trasporto. La suddetta copertura sarà operante a condizione che:

- a) le operazioni siano eseguite con mezzi meccanici idonei e a cura di personale specializzato;
- b) dette operazioni siano effettuate a cura del vettore incaricato del trasporto o di altri Terzi che ne assumano le relative responsabilità.

Si precisa che per "carico" s'intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione esattamente contraria, incluse altresì le eventuali operazioni di posizionamento delle merci, purché inerenti e continuative alle predette operazioni di scarico dal mezzo vettore nelle immediate vicinanze dello stesso. Pertanto, ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza a terra nelle vicinanze del mezzo vettore o viceversa è esplicitamente esclusa dalla copertura.

DANNI NON APPARENTI

Nel caso in cui il collo non sia aperto all'arrivo o comunque le operazioni di disimballo non siano state completate, l'Assicurazione è prestata anche per le perdite o i Danni occulti che vengano riscontrati solamente nel momento in cui la merce venga disimballata dai ricevitori a destino, indipendentemente dalla salvaguardia dell'azione di rivalsa nei confronti del Vettore. Questa estensione è soggetta alle seguenti condizioni concorrenti:

- a) che le operazioni di disimballo siano completate entro 30 giorni dalla consegna;
- b) che le perdite e i danni reclamati non risultino palesemente estranei al trasporto assicurato;
- c) che tutti i colli con segni manifesti di Danno all'arrivo siano prontamente ispezionati;
- d) che titolari del diritto all'Indennizzo non siano terze parti bensì l'Assicurato (Contraente o ricevitore).

Eventuali danni e perdite verranno indennizzati senza applicazione della riduzione per il pregiudizio arrecato, ma con applicazione della Franchigia fissa o dello Scoperto ed entro il limite massimo di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

MERCI E MACCHINARI USATI

Limitatamente ai trasporti di merci – incluse le masserizie - e macchinari usati, si intendono esclusi:

- a) i Danni di natura estetica quali (a titolo esemplificativo e non limitativo) graffiature, rigature, sverniciatura e danni preesistenti;
- b) i Danni da bagnamento, ruggine, ossidazione, discolorazione;
- c) i Danni da errato e/o mancato funzionamento meccanico, elettrico, elettronico e/o del software.

MERCI NON IMBALLATE

La Polizza s'intende operante anche qualora le merci, per loro natura e dimensione, dovessero essere spedite prive d'imballaggio secondo gli standard in uso in questo caso. L'Assicurazione s'intende prestata con esclusione di qualsiasi Danno derivante da eventi atmosferici, temperatura e/o umidità, graffi, rigature, scheggiature, ammaccature, sverniciature, discoloramento, ruggine, ossidazione.

ISPEZIONI DOGANALI E/O DELLE AUTORITÀ PER L'IMMIGRAZIONE

Si conviene che la copertura comprende la perdita e/o i danni derivanti dall'esercizio delle funzioni di ispezione effettuate dalla competente Autorità Doganale e/o per l'immigrazione o da altra Agenzia governativa regolarmente costituita di tutti gli Stati o Territori attraversati dalla merce assicurata.

VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione opera per i trasporti da/per/attraverso località del Mondo Intero, con l'esclusione dei seguenti Paesi:

- Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Ucraina, Yemen, paesi dell'ex URSS a est del 60° meridiano;
- Paesi belligeranti;
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
- Paesi soggetti a sanzioni, proibizioni e/o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Formano parte integrante della presente Assicurazione le seguenti clausole che si intendono sempre operanti:

- Sanction Limitation and Exclusion Clause JC2010-014;
- Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2009-056;
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons;
- Exclusion Clause CL 370 - 10.11.2003;
- Marine Cyber Endorsement LMA 5403;
- Communicable Disease Exclusion Clause (Cargo) JC2020-011;
- Five Powers War Clause JC2023-024;
- JCC Flood Definition JC2020-020;
- JCC Earthquake Definition JC2020-019;
- JCC Windstorm Definition JC2020-018;
- JCC Wildfire Definition JC2020-017.

CLAUSOLA TRAGHETTI

Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei Compartimenti marittimi italiani ed europei, la copertura per le merci assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni del presente Polizza, compreso il Rischio di getto e/o asporto dal mare.

BAGNAMENTO, CONTAMINAZIONE E COLAGGIO

La copertura di cui alla presente Polizza si intende altresì operante per:

- a) danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
- b) rischi di dispersione, colaggio o contaminazione, per merci trasportate a mezzo di autocisterne.